


COMUNE DI GRANITI

Provincia di Messina



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VARIAZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE ALL'ADDIZIONALE IRPEF

Art. 1

Oggetto

1. Le norme che seguono costituiscono la disciplina della variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 3601 e successive modificazioni, recante l'istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 102, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 ed al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

2. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 [10] del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, nel rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 2

Variatione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale

1. Per l'anno 2012 e successivi l'aliquota è fissata nella misura di 0,80% (zero virgola ottanta punti percentuali).

2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata, nel rispetto della normativa vigente al momento, con deliberazione di Giunta Comunale adottata ai sensi degli artt.42 e 47 del D.Lgs. 267/2000.

3. La deliberazione di cui al comma 2 ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, che dovrà avvenire non oltre il 20 gennaio dell'anno di riferimento.

4. In caso di pubblicazione successiva al predetto termine, si applicherà l'aliquota nella misura vigente nell'anno precedente.

Art. 3

Esenzioni

1. La variazione della aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, non viene applicata qualora alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiore a 7.500,00 (settemilacinquecento/00) euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro.

2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore del presente regolamento, prevedono ulteriori esenzioni, esse sono applicabili soltanto previa modifica del regolamento, salvo diversa determinazione della specifica legge.

Art. 4

Soggetti responsabili della gestione

1. La responsabilità della gestione della compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, compete al funzionario responsabile del servizio finanziario designato dal Sindaco.

Art. 5

Modalità di pagamento

1. L'addizionale è dovuta al comune di Graniti ove il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

2. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

3. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1, del D. Lgs 28.09.1998, n. 360 e successive modificazioni, al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 dell'art. 1, del D. Lgs 28.09.1998,

n. 360 e successive modificazioni, è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della stessa delibera, venga effettuata entro e non oltre il 15 febbraio di ogni anno, sul sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002. Qualora detta pubblicazione avvenga successivamente al 15 febbraio l'aliquota di compartecipazione è assunta nella misura dell'aliquota vigente nell'anno precedente.

4. Il versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è effettuato direttamente al Comune di Graniti, attraverso apposito codice tributo che verrà assegnato, ai sensi del comma 143, articolo unico, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 6

Attività di riscontro

1. Ai fini dell'accertamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche il Comune fornisce all'amministrazione finanziaria informazione e notizie utili.

Art. 7

Attività di accertamento e liquidazione

1. Al termine delle attività di liquidazione e di accertamento, le maggiori somme riscosse a titolo di addizionale e i relativi interessi sono versati al Comune, secondo le disposizioni di cui al comma 143, articolo unico, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 8

Rimborsi

1. Il Comune provvede agli eventuali rimborsi richiesti dagli interessati con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle economie e finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.

Art. 9

Vigenza

1. Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2012.

2. Dalla data suddetta è abrogata ogni altra norma locale non compatibile con le disposizioni del regolamento medesimo.

Art. 10

Formalità

1. Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il regolamento:

- è ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio;
- è inviato, unitamente alla delibera, al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività, ai fini dell'art. 52, secondo comma, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, mediante raccomandata a.r, insieme alla richiesta di pubblicazione nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economie e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 5 giugno 2002.